



BAR.S.A. S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

aggiornato al 31 gennaio 2017

INDICE

PARTE GENERALE

1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231	4
1.1 Il Modello di responsabilità da reato dell'Ente	4
1.1.1 Reati per i quali è prevista la responsabilità da reato dell'Ente	5
1.1.2 Specifiche prescrizioni su antiriciclaggio e ricettazione	13
1.1.3 I reati Ambientali.....	17
1.1.4 Le sanzioni applicabili	23
1.1.5 Responsabilità dell'Ente e vicende modificative	26
1.1.6 L'adozione del Modello Organizzativo, quale circostanza esimente della responsabilità amministrativa da reato	27
1.1.7 La costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.....	29
2. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo predisposto dalla Bar.S.A. S.p.A.....	34
2.1 Finalità del Modello	38
2.2 Costruzione del Modello.....	40
2.2.1 Struttura del Modello	43
2.2.2 Adozione del Modello nell'ambito di Bar.S.A. S.p.A.	44
2.2.3 Attuazione del Modello all'interno di Bar.S.A. S.p.A.	45
2.2.4 Destinatari del Modello	46
2.2.5 Il Codice Etico	46
2.2.6 Organismo di Vigilanza	47
2.2.7 Comunicazione e Formazione	50
2.2.7.1 Informativa ai soggetti terzi, esterni alla compagine dell'Ente	51
2.2.7.2 I flussi informativi che coinvolgono l'Organismo di Vigilanza	52
2.2.8 Sistema disciplinare.....	55
<u>2.2.9 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.....</u>	<u>55</u>
3. Il Modello di Governance ed il Sistema Organizzativo.....	57
3.1 Il Modello di <i>Governance</i> di Bar.S.A. S.p.A.....	57
3.2 Struttura Organizzativa della Bar.S.A. S.p.A.	62
3.3 Descrizione delle deleghe e individuazione dei soggetti 'apicali' e 'subalterni'	64
4. Identificazione delle aree dell'Ente a rischio reato (<i>Risk Assessment</i>) e verifica dei sistemi di controllo esistenti (<i>Gap Analysis</i>)	65
4.1 <i>Risk Assessment</i> e <i>Gap Analysis</i>	65
5. Comunicazione e Formazione	69
5.1 Diffusione del Modello	70
5.2 Formazione e addestramento sul Modello e sui Protocolli etico-organizzativi.....	70

Errore. Il segnalibro non è definito.

PARTE SPECIALE

Protocolli etico-organizzativi

PRO.1 – Salute e Sicurezza sul lavoro

PRO.2 – Prevenzione Reati Ambientali

ALLEGATI

1. Organigramma
2. Regolamento Organismo di Vigilanza
3. Codice Etico
4. Codice di Comportamento
5. Deleghe e Procure
6. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

PARTE GENERALE

1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

1.1 Il Modello di responsabilità da reato dell'Ente

Con il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”*, è stata introdotta nell'ordinamento vigente la c.d. *responsabilità amministrativa da reato* degli Enti e, più in generale, degli altri soggetti, (se pubblici, solo economici) forniti o meno di personalità giuridica, che esso descrive all'art. 1.

Con quest'intervento normativo, l'ordinamento interno si adegua alle numerose Convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall'Italia, in particolare le Convenzioni di Bruxelles del 26 luglio 1995 e del 26 maggio 1997, rispettivamente, sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea e sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici della Comunità Europea e degli Stati membri, e alla Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

In riferimento a questa importante cornice normativa di matrice sovranazionale, il decreto ha imposto agli Enti di cui al citato art.1, l'adozione di protocolli e procedure di auto-controllo, rispetto alla prevenzione delle ipotesi di reato riconsiderate dalla stessa normativa, quali fonti della responsabilità da reato dell'Ente.

Qualora, cioè, esse accadano e la loro realizzazione sia imputabile alla mancata diligente ed efficace attuazione di questo corpo auto normativo penal-preventivo di cui l'Ente deve essersi frattanto dotato, può derivarne l'accertamento della responsabilità da parte dello stesso giudice competente a conoscere e punire gli autori individuali del reato.

Come è immediatamente evidente, per il novero dei reati selezionati da Decreto Legislativo n. 231 del 2001, si realizza un notevole ampliamento delle figure responsabili, essendosi affiancata alla tradizionale punibilità delle persone fisiche, autori materiali dell'illecito, anche quella dell'Ente che abbia tratto vantaggio dal reato, o nel cui interesse questo sia stato commesso (art. 5), anche per i reati ad esso riferibili commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel cui luogo è stato commesso il reato (art. 4).

1.1.1 Reati per i quali è prevista la responsabilità da reato dell'Ente

La responsabilità da reato dell'Ente è circoscritta dal D. Lgs. n. 231/2001, attraverso due distinte cornici normative; la prima, di matrice soggettiva, è relativa all'individuazione dei soggetti di cui, ai sensi del Decreto, rilevano le condotte costituenti reato, in riferimento alle funzioni dell'Ente da essi svolti. La seconda di carattere oggettivo, evidenzia come la responsabilità dell'Ente, sorga in dipendenza della realizzazione di alcuni reati, da parte dei soggetti individuati nel Decreto, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente medesimo. Occorre chiarire, quindi, che la responsabilità amministrativa dell'Ente non è configurabile in conseguenza della commissione di tutti i reati previsti nell'ordinamento, bensì solo con riferimento ad alcune fattispecie criminose, espressamente indicate dal Legislatore.

L'Ente, pertanto, è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

- **persone fisiche che rivestono posizioni cc.dd. “apicali”** (rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Ente o di altra unità organizzativa o persone che ne esercitano, di fatto, la gestione e il controllo, ex art. 5 d.lgs. n.231/2001).
- **persone fisiche cc.dd. “sottoposte”** alla direzione o vigilanza dei soggetti sopraindicati (ex art. 5 d.lgs. n.231/2001), ovvero i dipendenti dell’Ente.

In riferimento, all’ambito oggettivo del reato, la responsabilità dell’Ente sussiste solo rispetto alle figure criminose per le quali essa è espressamente prevista, secondo la clausola di tassatività dettata dall’art. 2 d.lgs. n. 231/01.

Il novero dei reati – presupposto della responsabilità dell’Ente – è quello individuato dalla cd. *parte speciale* del Decreto n. 231/2001, di cui agli artt. 24, 24bis, 24ter, 25, 25bis, 25 bis.1, 25ter, 25quater, 25quater -1, 25quinquies, 25sexies, 25septies, 25octies, 25novies, 25decies, 25undecies, 25duodecies.

In particolare, i cd. reati presupposto o reati di collegamento ai fini della responsabilità dell’Ente previsti dai predetti articoli, sono i seguenti:

1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24)
 - Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
 - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)
 - Truffa (art. 640 co. 2 n. 1 c.p.)
 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
 - Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis) [introdotti dalla L. 48/08, art. 7]

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter) [introdotti dalla L. 94/09, art. 2, co. 29]

- Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e all'alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del D. Lgs. 286/98 (art. 416 co. 6 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p. escluso co. 6)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) in combinato con i provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività

amministrativa (art.7 D.L. 13/05/1991 n.152)

- Scambio elettorale politico- mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407 co. 2 lett a) n.5 c.p.p.)

4. Reati di concussione e corruzione (art. 25)

- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art.320 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis) [introdotto dalla L. 409/01, art 6 e dalla L. 99/09, art.15]

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
 - Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
-

- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni (art. 473 c.p.)
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
6. Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis 1) [introdotti dalla L. 99/09, art.15]
- Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
 - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
7. Reati societari (art. 25-ter) [introdotti dal D. Lgs. 61/02, art. 3 e dalla L. 190/12]
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
 - Fatti di lieve entità (art.2621-bis c.c.)
 - False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 co. 1 e 3 c.c.)
-

- Impedito controllo (art. 2625 co. 2 c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 co. 3 c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 co. 1 e 2 c.c.)

8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater) [introdotti dalla L. 7/03 art. 3]

- Finanziamento al terrorismo (art.2 Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo)

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater-1) [introdotto dalla L. 7/06, art. 8]

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.583-bis c.p.)

10. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies) [introdotti dalla L. 228/03, art. 5 e dalla L.199/16]

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)

- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.)
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
 - Circostanze aggravanti (art.602-ter c.p.)
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
 - Adescamento di minorenni (art.609-undecies c.p.)
11. Abusi di mercato (art. 25-sexies) [introdotti dalla L. 62/05, art. 9]
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. 58/98)
 - Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. 58/98)
 - Pene accessorie (art. 186 D. Lgs. 58/98)
 - Confisca (art. 187 D. Lgs. 58/98)
12. Delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies) [introdotto dalla L. 123/07, art. 9]
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente (art. 55 D. Lgs. 81/08)
 - Lesioni personali colpose (art. 590 co. 3 c.p.)
13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies) [introdotto dal D. Lgs. 231/07, art. 63 co. 3]
- Ricettazione (art. 648 c.p.)
 - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
 - Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)
14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies) [introdotto dalla L. 99/09, art. 15]

- Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 co 1 lett a-bis), art. 171 co 3, art. 171-bis, art. 171-ter, art. 171-septies, art. 171-octies, art. 174-quinquies Legge 22/04/1941 n. 633)

15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies) [introdotto dalla L. 116/09, art. 4]

- Induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

16. Reati ambientali (art. 25-undecies) [introdotto dal D. Lgs.121/11, art.2]

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-bis c.p.)

- Norme in materia ambientale (art. 103, art. 104, art. 107, art. 108, art. 137, art. 187, art. 192, art. 256, art. 257, art. 258, art. 259, art. 260, art. 260-bis, art. 279 D.Lgs. 152/2006)

- Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3/03/1973 (art.1, art. 2, art. 3bis, art. 6-bis L. 150/1992)

- Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3 L. 549/1993)

- Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 8, art. 9 D. Lgs. 202/2007)

- Regolamento sulla protezione di specie della flora e della fauna selvatica mediante il controllo del loro commercio (art. 16 Reg. CE 338/97)

- Inquinamento ambientale (art. 1 L. 68/2015)

- Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrarre con la P.A. (art. 32-quater c.p.)

- Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi (art. 434 c.p.)

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

- Traffico e abbandono di materiale d alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

17. Reati transnazionali (art. 25-duodecies) [introdotto dalla L. 146/06, art. 3, art.10]

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR 43/73)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, art. 22 D. Lgs. 286/98)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare [introdotto dal D. Lgs. 109/12, art. 4]

1.1.2 Specifiche prescrizioni su antiriciclaggio e ricettazione

Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n.231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo) all'art. 63 ha esteso l'ambito applicativo della responsabilità da reato degli Enti ai delitti di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita per "qualsiasi tipologia di società". Questa estensione è avvenuta mediante l'introduzione dell'art. 25*octies* del D.lgs. 231/2001, richiamando la responsabilità da reato degli Enti per i reati suddetti quali disciplinati dagli articoli 648, 648*bis* e 648*ter* del Codice Penale. Il novero dei reati-presupposto in materia si è

ulteriormente ampliato, a decorrere dal 1/1/2015 con la fattispecie prevista dall'art. 648*ter*-1 c.p. (Autoriciclaggio), introdotto dalla L. 186/2014. A seguito dell'introduzione dell'articolo 250*ies*, i reati in oggetto diventano rilevanti anche a livello domestico. Accanto ai destinatari principali previsti dalla normativa, imprese finanziarie indicate all'art.11 (istituti bancari, intermediari finanziari non bancari, assicurazioni, ecc.) ed alle figure professionali specificate agli art. 12 e 13 e gli altri soggetti di cui all'art. 14, per quanto attiene l'insieme di obblighi antiriciclaggio previsti dal Titolo II (adeguata verifica della clientela, registrazione e segnalazione di operazioni sospette), è in via indiretta assoggettata ogni tipo di impresa, che oltre all'adozione del modello rimane obbligata a garantirne l'aggiornamento con i nuovi reati.

La complessiva normativa antiriciclaggio delineata nel D.lgs. 231/2007, come integrata dalla L. 186/2014 interessa in misura diversa le imprese finanziarie e quelle non finanziarie (sia commerciali che industriali).

Ciò si spiega, in virtù del diverso ruolo che il denaro svolge nell'ambito delle imprese finanziarie, da un lato, e di quelle commerciali e industriali, dall'altro: oggetto di attività per le prime, strumento dell'attività per le seconde. Il reinvestimento nel sistema dell'economia legale rappresenta il momento più dannoso del generale processo di riciclaggio (inteso in senso lato) dei capitali illeciti, perché genera gravi squilibri nel mercato, soprattutto attraverso la distorsione del meccanismo di libera concorrenza.

Riguardo ai delitti di cui agli artt. 648*bis* c.p. e 648*ter* c.p., lo scopo dell'incriminazione è quello di impedire che gli autori di fatti di reato possano far fruttare i capitali illegittimamente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali "depurati" e perciò investibili anche in

attività economico-produttive legali, addirittura provando a dissimularne la provenienza illecita attraverso un comportamento sanzionabile ai sensi dell'art. 648-ter.1. In maniera equivalente riguardo alla previsione di cui all'art. 25^{octies} D.lgs. 231/2001, lo scopo è sostanzialmente equivalente, seppur traslato a livello di ente collettivo, e cioè non solo impedire che gli Enti possano essere utilizzati quale strumento per le attività di riciclaggio e rimpiego, e quindi per ostacolare la giustizia, ma anche impedire che gli stessi possano beneficiare nella loro attività, di capitali di provenienza illecita, inquinando così il mercato.

La Bar.S.A. S.p.A., pertanto, potrebbe essere individuata, sotto il profilo criminologico, come “impresa strumentalizzata non criminale”. Un Ente, qualsiasi sia la sua natura (commerciale o industriale), pur operando secondo criteri di economicità e privo di un collegamento diretto alla criminalità organizzata, rientra in questa categoria, se il delitto-presupposto del riciclaggio/reimpiego è originato all'esterno dell'Ente.

In questo caso l'Ente è caratterizzato da una colpa di organizzazione tale da consentire l'instaurarsi di collusioni interne. A volte è dato riscontrare una meno grave colpa di reazione, in assenza di vere e proprie collusioni. In tal caso, l'interesse o il vantaggio per l'Ente non sono evidentemente costituiti dalla ricchezza generata dal delitto presupposto e riciclata e reimpiegata, ma dal mero vantaggio economico (compenso, commissione, ecc.) derivante dalla specifica operazione posta in essere e del tutto equivalente al vantaggio che deriverebbe da analoga ma regolare operazione.

La tipologia di riciclaggio che può essere attuata dagli Enti non finanziari può essere definita *riciclaggio monetario*. Il *riciclaggio monetario* si caratterizza per la movimentazione materiale del denaro liquido. L'impianto normativo previsto dal D.lgs. 112/2008 risulta

prevedere puntuali limitazioni in merito a: trasferimento di denaro contante; utilizzo e emissione di assegni; utilizzo dei libretti di deposito bancari, ovvero postali al portatore.

Non è un caso che la prima diffusa risposta dei sistemi normativi statuali ha contemplato, in primo luogo, il divieto di effettuare operazioni per contanti oltre determinati importi. Oggi costituisce regola generale di contrasto al riciclaggio la drastica riduzione dell'uso di contanti per qualsiasi tipo di transazione di elevato rilievo economico.

La tabella seguente indica le limitazioni degli strumenti di pagamento previste dalla normativa:

STRUMENTI DI PAGAMENTO	LIMITAZIONI
Utilizzo del contante	Soglia massima per i pagamenti è pari a 3.000 €. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati.
Assegni	Per gli assegni è prevista la clausola di "non trasferibilità" nel caso in cui siano emessi per importi pari o superiori a 3.000 €. Corrispondentemente per importi inferiori ai 3.000 €, sarà possibile emettere assegni liberi.
Libretti di deposito	Il saldo dei libretti di deposito non può essere pari o superiore ai 3.000 €. In caso di trasferimento di detti libretti il cedente comunica entro 30 giorni alla banca o alla posta i dati identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e la data del trasferimento.
Girate	Gli assegni oggetto di girata devono riportare solo la firma e non anche il codice fiscale del girante. Gli assegni emessi all'ordine dal traente non possono essere girati a terzi, ma devono essere riscossi direttamente dall'emittente non risultando vincolati da soglie o clausole di alcun tipo. L'assegno emesso all'ordine dal traente può essere girato dal medesimo soggetto (il traente) unicamente ed esclusivamente per l'incasso presso una banca o alla posta, non potendo più essere incassato da un soggetto diverso. Per gli assegni oggetto di girata non sono previsti limiti connessi all'importo. In caso di irregolarità nell'emissione, quale ad esempio una girata in favore di un'altro soggetto per l'incasso scatterà la segnalazione, da parte di banche e Poste Italiane SpA, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Personale dovrà adottare tutti gli strumenti e le cautele opportune per garantire la trasparenza e la correttezza delle transazioni commerciali.

In particolare, è obbligatorio che:

- a) gli incarichi conferiti ad eventuali aziende di servizi e/o persone fisiche che curino gli interessi economico/finanziari dell'Ente siano redatti per iscritto, con l'indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite;
- b) siano rispettati scrupolosamente i requisiti minimi fissati e richiesti ai fini della selezione dei soggetti offerenti i beni e/o servizi che l'Ente intende acquisire;
- c) con riferimento all'attendibilità commerciale/professionale dei fornitori e dei consulenti, siano richieste e ottenute tutte le informazioni necessarie.

1.1.3 I reati Ambientali

Il Decreto Legislativo 07.07.2011 n.121, recante disposizioni di “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123 CE che modifica la direttiva 2005/35/CE, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”, adottato in ritardo rispetto ai tempi imposti per il recepimento dalla normativa europea, secondo cui, gli Stati membri dell'Unione Europea, avrebbero dovuto recepirla entro il 26 dicembre 2010, ha modificato il Decreto Legislativo 231/2001 introducendo come detto, l'art.25-*undecies* che sancisce la responsabilità degli Enti in relazione alla commissione di alcuni reati ambientali.

Tale intervento è importante, perché, per la prima volta, si responsabilizza l'Ente in relazione ad illeciti ambientali, commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, e si prevedono a suo carico sanzioni pecuniarie e, per talune fattispecie, sanzioni interdittive.

In particolare il decreto legislativo n. 121/2011 e la L. 22.05.2015 n.68, nel disporre un nuovo catalogo di reati ambientali, presupposto idoneo a fondare la responsabilità dell'Ente, introducono, inoltre, nuove fattispecie penali agli articoli 727-*bis* c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette), 733-*bis* c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) e, quanto alla L. 68/2015, agli articoli 452-*bis* c.p. (Inquinamento ambientale), 452-*quater* c.p. (Disastro Ambientale), 452-*quinqüies* c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente) 452-*sexies* c.p. (Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività), 452-*octies* c.p. (Circostanze aggravanti). Per cui l'art. 25-*undecies* sancisce la responsabilità degli Enti sia per alcune figure di reato già previste dall'ordinamento penale, sia per quelle introdotte dal decreto.

Possiamo dividere le fattispecie di reato introdotte da questo articolo, per le quali le aziende possono essere chiamate oggi a rispondere, in macro aree:

- Distruzione di specie animali o vegetali protette; deterioramento di habitat protetti; tratta di specie in estinzione;
- Scarico acque reflue;
- Rifiuti;
- Inquinamento di suolo, sottosuolo, acque;
- Emissioni in atmosfera;
- Sostanze lesive dell'ozono e materiali radioattivi;

- Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi alla qualità delle acque (scarichi di sostanze inquinanti).

Inoltre, fondano la responsabilità dell'Ente anche i seguenti reati ambientali (già presenti nell'ordinamento penale):

Nel settore dell'inquinamento idrico:

- scarico idrico in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione (art. 137, comma 3, D.lgs. 3 aprile 2006, n.152) e dei limiti tabellari per talune sostanze (art. 137, comma 5 primo periodo, D.lgs. 3 aprile 2006, n.152);
- scarico in acque marine da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento (art. 137, comma 13, D.lgs. 3 aprile 2006, n.152);
- scarico idrico in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata riguardante talune sostanze pericolose (art. 137, comma 2, D.lgs. 3 aprile 2006, n.152);
- scarico idrico in violazione dei limiti tabellari per talune sostanze particolarmente pericolose (art. 137, comma 5 secondo periodo, D.lgs. 3 aprile 2006, n.152);
- scarico sul suolo, nel sottosuolo o in acque sotterranee (art. 137, comma 11, D.lgs. 3 aprile 2006, n.152).

Nel settore della gestione dei rifiuti e dell'inquinamento atmosferico:

- gestione abusiva di rifiuti non pericolosi (art. 256, comma 1 lett. a, D.lgs. 3 aprile 2006, n.152) e deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, D.lgs. 3 aprile 2006, n.152);
- gestione abusiva di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 1 lett. b, D.lgs. 3 aprile 2006, n.152); realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti non pericolosi (art. 256, comma 3, primo periodo, D.lgs. 3 aprile 2006, n.152); miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5, D.lgs. 3 aprile 2006, n.152);
- realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3, secondo periodo, D.lgs. 3 aprile 2006, n.152);
- omessa bonifica di sito contaminato da rifiuti non pericolosi (art. 257, comma 1, D.lgs. 3 aprile 2006, n.152) e pericolosi (art. 257, comma 2, D.lgs. 3 aprile 2006, n.152);
- trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario e mancata annotazione nel formulario dei dati relativi (art. 258, comma 4 secondo periodo, D.lgs. 3 aprile 2006, n.152);
- spedizione illecita di rifiuti (art. 259, comma 1, D.lgs. 3 aprile 2006, n.152);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.lgs. 3 aprile 2006, n.152);
- violazione delle prescrizioni in materia di SISTRI (Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti) (art. 260-*bis*, D.lgs. 3 aprile 2006, n.152);

- inquinamento atmosferico per superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa di settore (art. 279, comma 5, D.lgs. 3 aprile 2006, n.152).

Nell'ambito della tratta di specie in via d'estinzione o pericolose per la salute e l'incolumità pubblica è punita l'importazione, l'esportazione, il trasporto ed l'uso illecito di specie animali e il commercio di piante riprodotte artificialmente (art.1 commi 1 e 2, e art. 2 commi 1 e 2, l. 7 febbraio 1992, n. 150) e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscono pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 6 comma 4, l. 7 febbraio 1992, n. 150), nonché la falsificazione o l'alterazione di certificazioni e licenze e l'uso di certificazioni e di licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, l. 7 febbraio 1992, n. 150);

Nell'ambito della tutela dell'ozono, rientra la violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art.3 comma 6, l.28 dicembre 1993, n. 549);

Infine, nell'ambito dell'inquinamento provocato da navi viene punito lo sversamento in mare da navi, sia colposo che doloso, di sostanze inquinanti da cui derivino danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali (art. 8 e 9, commi 1 e 2, D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

Mentre la sanzione pecuniaria è prevista in relazione a tutte le ipotesi per cui è stata configurata la responsabilità degli Enti ed è diversamente articolata in proporzione alla ritenuta diversa gravità dei reati presupposto previsti nel catalogo di cui all'art. 25-undecies, quanto alle sanzioni previste a carico dell'Ente, il legislatore delegato si è avvalso della

facoltà, conferitagli nella legge delega, di non ricorrere necessariamente alle sanzioni interdittive previste dal D.lgs.231/2001.

L'applicazione di tali sanzioni, per una durata fissata dalla norma nella misura non superiore a sei mesi, è stata, infatti, riservata soltanto ai casi in cui i reati da cui scaturisce la responsabilità dell'Ente siano quelli previsti rispettivamente:

- Dall'art.137 commi 2, 5 secondo periodo e 11 D.lgs. n. 152/2006;
- Dall'art. 256 comma 3 D.lgs. n. 152/2006;
- Dall'art. 260 D.lgs. 152/2006;
- Dagli artt. 8 commi 1 e 2 e 9 comma 2 D.lgs.202/2001.

Solo in tali ipotesi, dunque, sarà possibile applicare alla persona giuridica le medesime sanzioni in via cautelare.

La norma inoltre ha previsto anche l'applicazione della sanzione più grave tra quelle previste dal D.lgs. n. 231/2001 e cioè quella dell'interdizione definitiva dall'esercizio dall'attività di cui all'art. 16 ma solo in due ipotesi, ossia nell'ipotesi in cui l'Ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di "associazione" finalizzata al traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.lgs. n. 152/2006) e di sversamento in mare doloso di materie inquinanti (art. 8 commi 1 e 2 D.lgs. n. 202/2007).

1.1.4 Le sanzioni applicabili

Le sanzioni amministrative per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, previste dall'art. 9 del Decreto sono:

1. sanzioni pecuniarie;
2. sanzioni interdittive;
3. confisca;
4. pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria, che consegue sempre al riconoscimento della responsabilità dell'Ente, viene applicata con il sistema delle quote, come disposto dall'art. 11. Il giudice è chiamato ad effettuare un giudizio, volto a determinare autonomamente: i) il numero delle "quote", calcolato in ragione della gravità del fatto e del comportamento (antecedente e successivo) assunto dall'Ente, e ii) l'importo unitario della singola quota, fissato in ragione delle condizioni economico-patrimoniali dell'ente stesso, allo scopo esplicito di "assicurare l'efficacia della sanzione".

Le sanzioni interdittive sono state invece previste in quanto capaci di incidere profondamente sull'organizzazione, sul funzionamento e sull'attività dell'Ente. Affinché possano essere irrogate però, è necessaria la loro espressa previsione in relazione alle singole tipologie di reato, nonché una particolare gravità del fatto, fondata sul disvalore dell'illecito "amministrativo", ovvero sulla "pericolosità" dell'Ente stesso, che, in presenza di una reiterazione degli illeciti, ha dimostrato di essere insensibile alle sanzioni pecuniarie (art. 13).

In particolare le sanzioni interdittive, (*ex art. 9, secondo comma*) sono:

1. l'interdizione dall'esercizio delle attività;

2. la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
3. il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
4. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
5. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nel caso in cui sussistano i presupposti per l'applicazione di una misura interdittiva che determini l'interruzione dell'attività dell'Ente, il giudice ne dispone il commissariamento ogniqualvolta:

- l'Ente svolga un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità, la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- ovvero l'interruzione dell'attività dell'Ente possa provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Il tenore afflittivo di questo “*armamentario*” sanzionatorio è ulteriormente accresciuto dalla possibilità, prevista per le sanzioni interdittive e per il c.d. commissariamento, di anticiparne l'applicazione, se pur solo provvisoriamente, quali misure cautelari, già nella fase delle indagini preliminari.

Ferme restando le ipotesi di riduzione delle sanzioni pecuniarie di cui agli artt. 12 (casi di riduzione delle sanzioni pecuniarie) e 26 (delitti tentati), non insorge alcuna responsabilità in capo agli Enti qualora gli stessi abbiano volontariamente impedito il compimento dell'azione ovvero la realizzazione dell'evento.

Tanto nel caso di irrogazione di pene pecuniarie che in quello di pene interdittive, l'orientamento "preventivo" del sistema complessivamente delineato dal Decreto si evince dal fatto che sia l'attività riparatoria, che la regolarizzazione "post factum" da parte dell'Ente coinvolto, consentono di diminuire il "quantum" della sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art.12, ovvero di escludere l'applicazione di sanzioni interdittive (art. 17).

La confisca del prezzo o del profitto del reato, ovvero per equivalente, viene sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato, ai sensi dell'art. 19 del Decreto.

La pubblicazione della sentenza può essere disposta solo, nel caso in cui, nei confronti dell'Ente venga applicata una sanzione interdittiva (art. 18 del Decreto).

È da segnalare altresì che le predette misure cautelari, per loro natura, vengono applicate senza alcun contraddittorio preventivo e non presuppongono l'accertamento della responsabilità dell'Ente, ma solo l'esistenza di gravi indizi.

Quanto alle norme processuali, il Decreto Legislativo in esame prevede che competente all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni amministrative *de quibus* sia lo stesso Giudice penale chiamato a giudicare la sussistenza dei cosiddetti reati presupposto (artt. 34 e seguenti D.lgs. n. 231 del 2001). E' inoltre prevista la possibilità nel corso delle indagini di applicare misure cautelari (tra cui misure interdittive, quali il sequestro preventivo e/o conservativo) nei confronti dell'Ente (artt. 45 e seguenti D.lgs. n. 231 del 2001).

1.1.5 Responsabilità dell'Ente e vicende modificative

Il Decreto prevede che, in caso di trasformazione dell'Ente, resti ferma la responsabilità dell'Ente trasformato per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione dell'Ente, anche per incorporazione, l'Ente che ne risulta risponde dei reati dei quali si siano resi responsabili gli Enti partecipanti alla fusione, ed allo stesso saranno applicate le sanzioni pecuniarie e interdittive per gli illeciti amministrativi dipendenti da tali reati.

In caso di scissione parziale, l'Ente scisso rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, e la responsabilità solidale delle società beneficiarie si aggiunge a quella della società scissa. In caso di scissione totale, le società o Enti beneficiari della scissione rispondono (in solido tra loro) della sanzione pecuniaria per gli illeciti amministrativi commessi, anteriormente alla scissione, dall'Ente scisso. Nella scissione sia totale che parziale, ciascuna società o Ente beneficiario della scissione risponde nei limiti del patrimonio netto ad essa trasferito. Risponde dell'obbligazione pecuniaria oltre tale limite, se necessario, la società o Ente alla quale sia stato trasferito, anche solo in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato. Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto, si applicano ai soli Enti ai quali è rimasto (ipotesi riferibile alla sola scissione parziale) ovvero è stato trasferito (in tutti i casi di scissione), anche soltanto in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

In caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria (salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente, e nei limiti del valore dell'azienda ceduta). Il cessionario è tenuto a pagare le sanzioni pecuniarie a condizione che il debito risulti dei libri contabili obbligatori e che il cessionario sia, comunque, a conoscenza degli illeciti amministrativi antecedentemente commessi. Lo stesso vale nelle ipotesi di conferimento d'azienda. Non si applicano, in ogni caso, al cessionario le sanzioni interdittive.

1.1.6 L'adozione del Modello Organizzativo, quale circostanza esimente della responsabilità amministrativa da reato

L'articolo 6 del Decreto prevede comunque, una specifica esimente dalla responsabilità amministrativa da reato, per cui l'Ente non è responsabile e quindi non può incorrere nelle predette sanzioni, qualora dimostri che:

1. l'Organo Dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati (cd. Modello Organizzativo);
2. abbia affidato, ad un organo interno all'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del Modello in questione, nonché di curarne l'aggiornamento;
3. le persone che hanno commesso il reato abbiano eluso fraudolentemente il Modello di Organizzazione e Gestione;

4. non vi sia stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV").

Se è vero, insomma, che dalla commissione di uno dei reati di cui sopra può discendere una responsabilità a carico dell'Ente, è altrettanto vero che simile responsabilità ricorre solo allorché all'Ente stesso possa imputarsi una c.d. '*colpa di organizzazione*', vale a dire la mancata istituzione e messa in opera di un organismo di controllo interno, nonché, più in generale, la mancata adozione ed attuazione di un nucleo di regole preventive (per l'appunto, il Modello Organizzativo di cui sopra), volte a prevenire o contrastare l'eventuale agire illecito dei soggetti apicali e subalterni.

Un'ulteriore precisazione è ricavabile dagli artt. 6 e 7 D.lgs. 231/2001: se il fatto è stato commesso da amministratori, dirigenti, rappresentanti o preposti, la colpa d'organizzazione si presume e spetta dunque all'Ente provarne l'insussistenza; se invece il fatto è stato commesso da dipendenti, la colpa d'organizzazione va provata da parte di chi invece (nel processo penale, il pubblico ministero) ne sostiene il ricorrere.

Il Decreto prevede (art. 6), inoltre, che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze di efficace ed efficiente attuazione:

1. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;

4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. introdurre un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

La formulazione delle regole cautelari e delle procedure che devono confluire nel modello di organizzazione e gestione dell'attività della Bar.S.A. S.p.A. deve, non solo assicurare la prevenzione dei fatti di reato da parte dei soggetti responsabili nell'esercizio delle loro funzioni, ma anche regolare l'opportuna azione di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza, in riferimento al fondamentale criterio di assicurare un giudizio di idoneità da parte dell'autorità giudiziaria, che conduca all' "esonero" di responsabilità dell'Ente. Detta efficacia esonerante, non potrà essere raggiunta se non a seguito dell'adozione dei protocolli preventivi.

1.1.7 La costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

In un quadro siffatto, la messa a punto, l'adozione e l'applicazione del "Modello Organizzativo", rappresenta se non un vero e proprio obbligo giuridico, quanto meno un onere (*dovere libero*) ed una necessità per gli Enti che vogliano operare con la ragionevole certezza di non essere coinvolti nel meccanismo sanzionatorio previsto dal decreto.

E' altrettanto chiaro tuttavia che la disciplina dettata dal D.lgs. n. 231/2001 chiama in causa tutti i dipendenti e gli operatori degli Enti. Nei loro confronti, anzi, il rispetto delle procedure e dei principi indicati dal modello rappresenta un obbligo imprescindibile, il cui pieno e leale

assolvimento essi sono tenuti a garantire per almeno due ragioni. La prima è che il rispetto dei principi ispiratori del modello è parte integrante di un'immagine che chiunque agisce in nome e per conto dell'Ente è tenuto a garantire. La seconda è che, in quanto aventi ad oggetto, più o meno direttamente, il patrimonio o l'immagine dell'Ente, le sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001 possono produrre danni economici che si riverberano sulla capacità dello stesso di creare ricchezza ed opportunità di lavoro, ed è dunque interesse di ogni dipendente od operatore evitarne l'applicazione.

Ciò premesso si indicano alcuni **requisiti essenziali del Modello Organizzativo**.

Il Legislatore ha individuato i criteri essenziali che i modelli di organizzazione e gestione per la prevenzione dei reati disciplinati dal Decreto devono possedere per essere valutati idonei a determinare l'esclusione della responsabilità dell'Ente ed ha imposto all'Organo dirigente, ai fini indicati nell'art. 6 del Decreto, l'adozione e l'efficace attuazione di tali modelli¹.

Ulteriori prescrizioni in tal senso sono dettate, in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, dall'art.30 T.U. n. 81 del 9 aprile 2008², che introduce ulteriori requisiti di idoneità del

¹Art. 6, comma 2, del D.Lgs. 231/2001:

"In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli ... devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;*
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;*
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;*
- d) prevedere obblighi di informazioni nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;*
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"*

² Art, 30 D.lgs. n. 81/08:

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
 - a) Al rispetto degli standard tecnico – strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;
 - b) Alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
 - c) Alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

Modello di organizzazione e gestione ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in relazione ai reati di cui all'art. 25septies del Decreto.

Ne discende che ad oggi può considerarsi efficace, anche alla luce delle pronunce giurisprudenziali, un Modello Organizzativo, adeguato ai sensi del Decreto, se contiene le seguenti componenti essenziali:

A) principi di comportamento idonei a prevenire la commissione delle fattispecie di reato contemplate dal Decreto capaci di assicurare:

- l'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti;

-
- d) Alle attività di sorveglianza sanitaria;
 - e) Alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
 - f) Alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
 - g) Alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
 - h) Alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
 3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
 4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
 5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI – INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per la parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'art. 6.
 - 5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
 6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'art. 11.
-

- il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nei rapporti dell'Ente con la Pubblica Amministrazione e con i terzi;
 - l'attenzione degli operatori sul puntuale rispetto delle procedure di controllo.
- B) costituzione dell'Organismo di Vigilanza e attribuzione allo stesso di specifici compiti di vigilanza sull'efficace, effettivo e corretto funzionamento del Modello;
- C) mappatura delle attività dell'Ente "sensibili", ovvero delle attività nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto, da sottoporre pertanto ad analisi e costante monitoraggio;
- D) definizione dei "protocolli" finalizzati a garantire, nell'ambito delle attività dell'Ente "a rischio", i seguenti principi di controllo:
- separazione di funzioni, all'interno di ciascun processo, per cui l'impulso decisionale, l'esecuzione, la conclusione ed il controllo di ogni operazione devono essere attribuiti a soggetti diversi. Il principio della separazione delle funzioni consente la chiara attribuzione delle responsabilità e dei poteri di rappresentanza, nel rispetto delle linee gerarchiche;
 - definizione e regolamentazione delle modalità e tempistiche di svolgimento delle attività all'interno di ciascun processo;
 - tracciabilità e comprovabilità dei processi ovvero degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati riscontri documentali che attestino i contenuti e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
-

- oggettività dei processi decisionali al fine di limitare decisioni dell'Ente basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi (es.: esistenza di albi fornitori, esistenza di criteri oggettivi di valutazione e selezione del personale, o esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni dell'Ente, ecc.);
- E) chiara e formalizzata assegnazione dei poteri e delle relative responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa. In particolare, tutti coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto dell'Ente devono essere dotati di delega formale; le deleghe devono associare il potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma;
- F) aggiornamento costante delle deleghe, in conseguenza dei mutamenti organizzativi intervenuti³;
- G) definizione di flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- H) definizione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- I) attività di formazione e diffusione a tutti i livelli societari delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

³La delega deve definire in modo specifico e certo i poteri del delegato, quelli del soggetto al quale il delegato stesso si rapporta, anche al fine di consentire una adeguata vigilanza sul suo operato; il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli; è necessaria l'esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività dell'Ente nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio dell'Ente.

2. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo predisposto dalla Bar.S.A. S.p.A.

Bar.S.A. S.p.A., è una società che opera prevalentemente, sul territorio e nell'interesse del Comune di Barletta, e si occupa di assicurare lo svolgimento delle seguenti tipologie di attività:

- Servizi igiene urbana e rifiuti (raccolta rifiuti solidi urbani; raccolta differenziata; spazzamento stradale; disinfestazione);
- Pulizia, manutenzione e gestione di parchi e verde pubblico;
- Trattamenti antiparassitari del verde;
- Interventi di pulizia, igiene e sanificazione immobili, strutture e impianti comunali;
- Interventi di manutenzione su immobili, strade, piazze, arredo urbano, segnaletica orizzontale e verticale;
- Interventi di gestione e manutenzione impianti tecnologici;
- Interventi di manutenzione degli impianti della pubblica illuminazione e impianti semaforici;
- Servizi di custodia e vigilanza;
- Servizi di controllo sosta a pagamento;
- Servizi di accertamento e riscossione tributi minori;
- Servizi di riordino, gestione e movimentazione informatizzata dell'archivio generale del Comune.

A partire dal 07/04/2014, come deliberato dalla Giunta Comunale di Barletta, è stato attivato anche il nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti, esteso a tutto il territorio di competenza della Bar.S.A. S.p.A.

La società, dal 31/07/2014, è controllata al 100% dall'Ente Comune di Barletta che, oltre al controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercita sulla società attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis del codice civile. La società si attiene, inoltre, alle disposizioni di cui all'art. 113 comma 5 lettera c) D. Lgs. 267/2000 c.d. "T.U.E.L."

Bar.S.A S.p.A è stata costituita il 31 luglio 2000. La società risulta iscritta all'albo nazionale gestori ambientali per la categoria 1, classe B e per la categoria 4 classe E al nr. BA 474 del 18/5/2015. Bar.S.A. S.p.A. può vantare l'Attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici nr. 19601/35/00 del 25/07/2016 rilasciata dall'Organismo di Attestazione BENTLEY S.p.A - SOA per le seguenti categorie: OG1 classifica III-bis, OG3 classifica III-bis, OG10 classifica II, OG11 classifica II, OS9 classifica I, OS10 classifica III, OS24 classifica II.

Sul fronte della certificazione di qualità, la Società ha ottenuto dall'ente certificatore MOODY INTERNATIONAL, in data 27/03/2006, la certificazione ISO 9001:2008, con nr. 1115798. A decorrere dal 30/7/2015, ha conseguito identica certificazione con nr. 32577/15/S da parte dell'ente di certificazione RINA, accreditamento Accredia.

Quanto alla certificazione in materia ambientale, dal 06/04/2012, Bar.S.A. S.p.A. è stata certificata ISO 14001:2004 al nr. 2011112799; con decorrenza 30/7/2015 e scadenza al 29/7/2018 ha conseguito identica certificazione nr. EMS-5960/S da parte dell'ente di certificazione RINA, accreditamento Accredia.

Con riferimento al sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, la Società in data 28/10/2016 ha acquisito la certificazione RINA sul sistema SGSL 18001/2007.

Inoltre, a decorrere da 9/6/2015 e scadenza il 8/6/2020 ha acquisito la certificazione RINA – accreditamento Accredia nr. 2028/15 di impresa iscritta f-gas di cui all’art.8 del dpr 27/1/2012 nr.43 e Reg. CEE nr. 842-2006.

La società ha sede legale a Barletta in via Callano n. 61.

Il fatturato raggiunto nel 2015 è stato di circa Euro 16 milioni, e si riferisce principalmente ai ricavi derivanti dal servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti e da altri servizi tra cui altri servizi di pulizia, global service, servizi di custodia, manutenzione verde pubblico, manutenzione strade e segnaletica, servizi cimiteriali, raccolta differenziata, gestione sosta e parcheggi, riscossione tributi minori.

Bar.S.A. S.p.A. svolge la sua attività principalmente nel territorio del Comune di Barletta.

La società occupa, al 31 luglio 2016, complessivamente 274 dipendenti, tra Dirigenti, quadri, operai e intermedi in n.3 Aree (Amministrativa, Tecnica e Gestione delle Risorse Umane), riferite alle 3 *business Unit* chiave individuate dall’Ente:

- **B.U. Servizi Igiene Ambientale, Ecocentro, gestione amministrativa SIA;**
- **B.U. Verde pubblico, Custodia, Pulizia, Facility Management;**
- **B.U. Servizi Vari (Tributi minori, sosta a pagamento, Archivio).**

In uno scenario di questo tipo, è risultato opportuno procedere all’adozione del Modello Organizzativo, aggiornato in data 30 novembre 2014, e, su sensibilizzazione in tal senso da parte dell’OdV, ulteriormente aggiornato nell’odierna versione a seguito dell’introduzione di nuovi “reati-presupposto” e della modifica della forma di amministrazione della Società.

Bar.S.A. S.p.A. ritiene che, con l'adozione di tale Modello capace di assicurare le giuste condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività dell'Ente in linea con le prescrizioni del Decreto Legislativo, unitamente all'emanazione ed adozione di un Codice Etico, si introduca, nella realtà dell'Ente, l'opportuno strumento di sensibilizzazione di tutti i Dipendenti, Collaboratori e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati, tra cui sicuramente vanno annoverati, soprattutto le istituzioni comunali, provinciali e nazionali, nonché, cittadini, clienti, fornitori, le associazioni di categoria, le associazioni operanti nel settore ambientale.

Tutto ciò affinché i suddetti soggetti seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti conformi ai principi cui si ispira la Bar.S.A. S.p.A., nel perseguimento del proprio oggetto sociale, e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

In particolare, l'adozione e la diffusione del Modello mira, da un lato a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito, dall'altro, grazie ad un costante monitoraggio dell'attività, a consentire alla Bar.S.A. S.p.A. di prevenire o reagire tempestivamente al fine di impedire la commissione del reato stesso.

La Bar.S.A. S.p.A. dunque, in ossequio alla decisione assunta nel 2011 di adottare un proprio Modello Organizzativo, aggiornato una prima volta al 30/11/2014, ha inteso proseguire con la sua efficace attuazione attraverso un ulteriore percorso di aggiornamento al 30/11/2016, non solo ai fini dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/01, ma anche per migliorare la propria *Corporate Governance*, limitando il rischio di commissione dei reati.

2.1 Finalità del Modello

Le finalità del Modello sono quelle di

- Determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'Ente, soprattutto nelle medesime Aree a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'Ente.
- Ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Bar.S.A. S.p.A. in quanto (anche nel caso in cui Bar.S.A. S.p.A. fosse apparentemente in condizioni di trarre vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico sociali cui intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale.
- Intervenire tempestivamente per prevenire, contrastare o ragionevolmente limitare, grazie ad una efficace azione di monitoraggio, i possibili rischi connessi all'attività dell'Ente con particolare riguardo alla eliminazione o significativa riduzione di eventuali condotte illegali.

Scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato, integrato e organico di prevenzione, dissuasione e controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati anche mediante l'individuazione di "attività sensibili" e, ove necessario, la loro conseguente corretta procedimentalizzazione.

Pertanto, il Modello predisposto dall'Ente si fonda su un sistema strutturato di procedure organizzative operative e di attività di controllo che quindi, nella sostanza:

1. sono basate sull'individuazione delle aree e dei processi dell'Ente che presentano macro criticità, tali da ingenerare possibili situazioni a rischio-reato nell'attività dell'Ente, con particolare riguardo a quelle che comportano un rischio reato ai sensi del Decreto, secondo criteri che consentano di valutarne, verificarne e documentarne l'impatto economico – cd. *Risk Assessment*;
 2. costituiscono un sistema normativo interno diretto a formalizzare l'adozione e l'attuazione delle procedure decisionali all'interno dell'Ente in relazione ai rischi/reati da prevenire tramite:
 - il sistema normativo dei Protocolli, in cui confluisce anche il Codice Etico, che a sua volta fissa le linee di orientamento programmatiche tali da assicurare l'efficiente attuazione di procedure operative formalizzate, tese a disciplinare in dettaglio le modalità per assumere e attuare decisioni nelle aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, nonché volti a garantire la documentazione e/o verifica di ogni operazione in dette aree;
 - un sistema di deleghe e di poteri operante all'interno dell'Ente chiaro e trasparente, che consenta di evidenziare con facilità i soggetti coinvolti nei diversi processi di formazione e di attuazione delle decisioni, nel pieno rispetto del citato principio di separazione delle funzioni;
 - la definizione di strutture organizzative coerenti con l'obiettivo di ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara e organica attribuzione dei compiti, applicando una reale segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati;
-

3. individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività potenzialmente a rischio reato;
4. attribuiscono all'Organismo di Vigilanza specifici compiti di vigilanza sull'efficacia e corretto funzionamento del Modello, sulla coerenza dello stesso con gli obiettivi e sul suo aggiornamento periodico, nonché di curarne la diffusione al personale e ai Collaboratori esterni e ai terzi in genere che intrattengono rapporti, di qualsiasi natura, con la Bar.S.A. S.p.A.

2.2 Costruzione del Modello

Nel corso del 2011, l'Ente ha deliberato l'avvio di un progetto interno finalizzato alla predisposizione del Modello con il supporto di collaboratori e professionisti esterni con una specifica preparazione nel campo sia del diritto penale commerciale, sia dell'organizzazione aziendale e dei sistemi di controllo interno. A tal fine, Bar.S.A. S.p.A. è stata coinvolta in attività propedeutiche suddivise in differenti fasi e dirette tutte all'elaborazione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le prescrizioni del Decreto e con le Linee Guida emanate da Confindustria, nell'ultima versione approvata nel luglio 2014, dichiarate idonee dal Ministero della Giustizia al raggiungimento dello scopo fissato all'art. 6, comma 3, del Decreto.

Eventuali divergenze rispetto ad alcuni punti specifici delle Linee Guida generali di Confindustria rispondono all'esigenza di adeguare le misure organizzative e gestionali, all'attività concretamente svolta da Bar.S.A. S.p.A., ed al contesto nel quale essa è chiamata

ad operare. Ciò può, infatti, richiedere qualche scostamento dalle indicazioni contenute nelle Linee Guida delle Associazioni di categoria che, per loro natura, hanno carattere generale e non assumono valore cogente.

In particolare, le fasi in cui si è articolato il percorso che ha portato all'individuazione delle aree a rischio, sulla cui base è stato successivamente redatto il Modello, sono state articolate nelle seguenti attività di analisi:

- esame del Modello Organizzativo e di controllo esistente;
- mappatura delle attività a rischio reato ex d.lgs. n. 231/2001;
- definizione dei protocolli etico-comportamentali da implementare;
- pianificazione delle attività di formazione e comunicazione del Modello;
- definizione del Codice Etico;
- definizione delle linee guida relative al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;
- definizione del sistema disciplinare.

Il Modello Organizzativo 231/2001 della Bar.S.A. S.p.A., è stato aggiornato, una prima volta al 30 novembre 2014, al fine di recepire l'introduzione di nuovi reati presupposto, quali:

- art. 22 D. Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 (Impiego di lavoratori irregolari), introdotto con d.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012;
- art. 319-quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità), introdotto con L. 190 del 6 novembre 2012;
- art. 2635 c.c. (Corruzione tra privati);
- art. 609-undecies c.p. (Adescamento di minorenni), introdotto con L. n.39 del 04/03/2014;

e, successivamente alla data odierna, al fine di recepire l'avvenuta modifica della forma di organizzazione e la conseguente attribuzione di deleghe ad alcune figure apicali, nonché l'introduzione di nuovi reati presupposto ovvero la riformulazione di alcuni articoli del Codice Penale già richiamati nel D. Lgs. 231/01 (ad es. per inasprimento delle pene applicate ovvero per estensione del novero dei "soggetti attivi" nella commissione di un reato), quali:

- art. 452-*bis* c.p. (Inquinamento ambientale);
- art.452-*quater* c.p. (Disastro Ambientale);
- art.452-*quinquies* c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente);
- art. 452-*sexies* c.p. (Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività);
- art. 452-*octies* c.p. (Circostanze aggravanti);
- art. 317 c.p. (Concussione);
- art. 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione);
- art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio);
- art. 319-*ter* c.p. (Corruzione in atti giudiziari);
- art. 319-*quater* c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità);
- art. 416-*bis* c.p. (Associazione di tipo mafioso);
- art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali);
- art. 2621-*bis* c.c. (False comunicazioni sociali con fatti di lieve entità);
- art. 2622 c.c. (False comunicazioni sociali delle società quotate);
- art. 603-*bis* c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).

Il presente Modello è stato altresì adeguato ai sensi della Legge 190 del 6 novembre 2012 che ha introdotto una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche, sia centrali che locali, ed anche negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

2.2.1 Struttura del Modello

Il Modello dunque, così predisposto a seguito delle attività descritte che precedono, è costituito da:

1. **Parte Generale**, che contiene le regole e i principi generali del Modello;
2. **Parte Speciale**, dove sono analizzate le singole fattispecie di reato, e sono definiti i protocolli etico-organizzativi costituiti dalle procedure e dalle regole che, nel dettaglio, devono guidare la dinamica dei processi e dei sistemi di controllo interni all'Ente, e applicati tenendo conto dell'esito dell'analisi in relazione alle possibili modalità di realizzazione dei reati - presupposto;
3. **Mappatura delle Aree di Rischio**, che consente l'individuazione delle aree che risultano interessate dalle casistiche di reato indicate nel D.Lgs. 231/01;
4. **Codice Etico**, dove sono prospettati i principi deontologici cui l'attività di Bar.S.A. S.p.A. e il Modello stesso sono improntati;
5. **Linee Guida Regolamento dell'Organismo di Vigilanza**, al fine di disciplinare gli aspetti e le modalità di funzionamento dell'organo di controllo previsto dal Decreto;

6. **Sistema Disciplinare**, che prevede le sanzioni da irrogare, e le relative procedure applicative.

Il Modello così articolato consente una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso. La dinamica sociale e l'evoluzione legislativa – quale, ad esempio, una possibile estensione delle tipologie di reati che, per effetto di altre normative, siano inseriti o comunque collegati all'ambito di applicazione del Decreto – potranno rendere, in futuro, necessarie ulteriori integrazioni e/o aggiornamenti del Modello. Ma anche le stesse trasformazioni dell'organico dell'Ente e la quotidiana implementazione del Modello possono suggerire i necessari adeguamenti, al fine di minimizzare i livelli di rischio all'interno di Bar.S.A. S.p.A. In considerazione di quanto sopra, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di adottare ogni tipo di provvedimento affinché l'Organo Amministrativo di Bar.S.A. S.p.A. proceda costantemente all'aggiornamento del Modello.

2.2.2 Adozione del Modello nell'ambito di Bar.S.A. S.p.A.

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dal Decreto come meramente facoltativa e non obbligatoria, Bar.S.A. S.p.A. – in conformità con le proprie politiche – ha comunque ritenuto opportuno procedere alla elaborazione del Modello. Il progetto di implementazione del Modello è stato avviato dall'Ente nel corso del 2011 con Delibera del Consiglio di Amministrazione.

Essendo il Modello atto dell'Organo Dirigente, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 231/01, le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla

competenza dell'Organo di Amministrazione, ovvero di un suo delegato, salvo successiva approvazione dello stesso Organo in quanto titolare del potere di adozione e modifica del Modello.

2.2.3 Attuazione del Modello all'interno di Bar.S.A. S.p.A.

L'Organo Amministrativo di Bar.S.A. S.p.A., al fine di assicurare l'efficace applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato, curerà il coordinamento delle attività di implementazione e verifica dello stesso, nonché proporrà e discuterà le modifiche che si riterranno necessarie, sulla base delle esigenze di adeguamento emerse in sede di verifica.

A tal fine, è attribuito all'Organismo di Vigilanza il compito primario di esercitare il controllo sull'attuazione del Modello stesso, secondo le procedure in esso descritte, e per mezzo dei poteri e delle funzioni di cui lo stesso è investito, secondo il Regolamento proprio dell'Organo.

Lo stesso Organismo di Vigilanza ha, altresì, il compito di dare impulso e di coordinare in via generale, all'interno dell'Ente, anche mediante contatti sulla rete informatica, le attività di controllo sull'applicazione del Modello, al fine di una sicura, corretta ed omogenea attuazione.

2.2.4 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello e nel Codice Etico si applicano in primo luogo a coloro che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché a chi esercita anche di fatto la gestione e il controllo dell'Ente.

L'applicazione del Modello e del codice Etico è estesa poi a tutti i dipendenti di Bar.S.A. S.p.A., e altresì, nei limiti del rapporto in essere, a coloro i quali pur non appartenendo all'Ente, operano su mandato e per conto dello stesso o sono comunque legati all'Ente da rapporti giuridici rilevanti in funzione della prevenzione dei reati. L'Organo Amministrativo, ovvero qualora nominato il Direttore Generale, determina preliminarmente le modalità di comunicazione del Modello e del Codice Etico ai soggetti esterni interessati, nonché le procedure necessarie per il rispetto delle disposizioni in essi contenute in modo da assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati, secondo le modalità stabilite al successivo paragrafo 5.1. I destinatari del Modello e del Codice Etico sono tenuti a rispettare con la massima correttezza e diligenza tutte le disposizioni e i protocolli in essi contenuti, nonché tutte le procedure di attuazione delle stesse.

2.2.5 Il Codice Etico

Parimenti al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, e quale parte integrante dello stesso, l'Organo Amministrativo di Bar.S.A. S.p.A. ha adottato il Codice Etico, quale

documento ufficiale in cui sono dichiarati i principi e i valori caratteristici dell'Ente, e in cui devono riconoscersi tutti coloro che operano, in esso e per esso.

Esso tende ad uniformare i singoli comportamenti dell'Ente al fine di rendere compatibile e sinergico il fine aziendale perseguito, con le esigenze di legalità sottese all'adozione del D.Lgs. n. 231/2001, e che devono essere anch'esse incorporate nei principi ispiratori della missione e della deontologia di Bar.S.A. S.p.A.

Il Codice Etico, dunque, si colloca nell'ambiente di controllo dell'Ente e altresì deve ispirare la condotta dell'Amministratore Unico ovvero dei Consiglieri qualora l'Ente sia amministrato da un Consiglio di Amministrazione, dei Dipendenti, dei Collaboratori, nelle relazioni con l'Ente stesso, nonché, all'esterno, con gli Enti istituzionali (istituzioni comunali, provinciali e nazionali), le associazioni di categoria, le associazioni ambientali, e con gli altri *stakeholders*.

Il Codice Etico di Bar.S.A. S.p.A. ricomprende:

- a) la sezione programmatica, in cui sono enunciati i principi di deontologia di Bar.S.A. S.p.A.;
- b) la sezione nella quale sono indicati gli standard comportamentali comuni, nell'accezione dei diritti e dei doveri a cui sono tenuti tutti coloro che operano con e per l'Ente;
- c) la sezione delle procedure di attuazione e di controllo.

Quale misura anticorruzione nel corso del 2016 è stato adottato, altresì, il Codice di Comportamento.

2.2.6 Organismo di Vigilanza

Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera *b*) del D.gs. n. 231/2001, l'Organo Amministrativo di Bar.S.A. S.p.A. nomina l'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV"), istituzionalmente preposto all'interno dell'Ente, ma in una posizione di autonomia, alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di organizzazione e gestione, anche al fine di curarne l'aggiornamento. In particolare, l'OdV è preposto:

1. alla verifica sull'efficacia e sull'adeguatezza del Modello, al fine di comprovarne l'idoneità, rispetto al verificarsi dei reati di cui al Decreto;
2. alla vigilanza sulle condotte dei singoli soggetti dell'Ente, per verificarne la corrispondenza alle procedure e ai protocolli etico - organizzativi di cui al Modello vigente, e l'osservanza delle prescrizioni ivi contenute;
3. all'adozione di ogni provvedimento necessario affinché l'Organo Amministrativo, ovvero un suo membro a tale scopo delegato, curi il costante aggiornamento del Modello, al fine di assicurarne la tenuta e l'effettività, rispetto ai mutamenti dell'Ente ed alle modifiche normative;
4. all'attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello, anche per mezzo di disposizioni interne, di contenuto normativo e/o informativo;
5. a tutte le procedure di verifica e di controllo previste nei protocolli.

Per la nomina dei componenti il Legislatore lascia alla discrezionalità dell'Ente la scelta di adottare un Organo Monocratico oppure collegiale, purché, in ogni caso siano garantiti i requisiti di autonomia, professionalità e continuità d'azione.

A tal proposito, la Bar. S.A. S.p.A. ha inteso fare propria la scelta alternativa operata dal Legislatore, affidando alla discrezionalità dell'Organo di Amministrazione il compito di optare per la nomina di un Organismo di natura collegiale oppure monocratico.

Nel caso di nomina di Organismo collegiale, l'orientamento della Società è quello di prevedere la presenza di un membro esterno all'azienda con funzione di Presidente, al quale si associ una figura interna all'azienda, dotata di adeguate competenze e professionalità, che possa meglio assicurare una continuità di azione ed una pronta informazione all'Organismo in merito ad violazioni del Modello o modifiche organizzative. Le relative procedure decisionali e attuative dei compiti dell'Organo, nella sua configurazione collegiale, sono indicate nel Regolamento dello stesso, che disciplina le modalità di formazione, i processi decisionali e di attuazione delle funzioni dell'organo. Alla data di adozione del presente aggiornamento la Bar.S.A. S.p.A. si avvale di un Organismo di Vigilanza monocratico.

In considerazione della peculiarità delle proprie attribuzioni e dei propri requisiti professionali, l'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento dei compiti che gli sono propri, si potrà avvalere del supporto delle altre funzioni dell'Ente ovvero di Consulenti esterni per il perseguimento dei fini predetti.

L'Organo Amministrativo si impegna ad assegnare, anche in sede di formazione del budget dell'Ente, una dotazione iniziale di risorse finanziarie, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza stesso, il quale ne disporrà nell'esercizio della sua attività.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare l'Organo Amministrativo per iscritto, all'inizio di ciascun esercizio, circa il piano di attività predisposto per l'adempimento delle funzioni alle quali è preposto. Riferisce inoltre, immediatamente, le eventuali problematiche

applicative e i significativi tratti di discrepanza, rilevati nella verifica dell'applicazione del Modello.

Gli eventuali incontri tra l'Organismo di Vigilanza, l'Organo di Amministrazione ed il Collegio Sindacale dovranno essere documentati per iscritto mediante redazione di appositi verbali.

L'Organismo di Vigilanza svolge una relazione, con cadenza annuale, all'Organo di Amministrazione riguardo alle proprie attività di verifica e, in particolare, in merito all'attuazione del Modello e sulle eventuali violazioni di cui sia venuto a conoscenza.

L'Organismo di Vigilanza potrà inoltre richiedere agli altri soggetti facenti parte dell'Ente, di riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza comunica per iscritto i risultati dei propri accertamenti ai Responsabili delle Aree e/o dei processi, in caso di riscontro di comportamenti o azioni non in linea con il Modello, qualora dai controlli scaturissero situazioni a rischio reato.

Quindi, in linea con le procedure dell'Ente, l'OdV acquisisce gli elementi da comunicare alle strutture preposte, per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di informare immediatamente per iscritto il Collegio Sindacale qualora la violazione riguardi i Vertici dell'Ente ovvero l'Organo di Amministrazione.

2.2.7 Comunicazione e Formazione

Al fine di garantire l'efficace attuazione del Modello predisposto da Bar.S.A. S.p.A., è necessario assicurare una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute, nei confronti di tutti i soggetti all'interno dell'Ente, dai dirigenti sino ai dipendenti, nonché ai terzi che a qualsiasi titolo intrattengano rapporti con l'Ente.

La formazione e l'informazione dei soggetti sono assicurati con un diverso grado di approfondimento e con diverse modalità in relazione alla funzione svolta, alle risorse medesime coinvolte nelle attività sensibili e al diverso livello di rischio dell'area considerata.

L'attività di formazione e informazione è affidata all'Organismo di Vigilanza con il supporto dell'Area Personale. Attendere all'attività formativa è obbligatorio, l'inosservanza dell'obbligo è suscettibile di valutazione disciplinare. L'Organismo di Vigilanza effettuerà controlli in merito alla qualità e alla frequenza della formazione.

2.2.7.1 Informativa ai soggetti terzi, esterni alla compagine dell'Ente

Dovranno essere fornite alle istituzioni comunali, provinciali e nazionali, nonché ai cittadini, a clienti, fornitori, alle associazioni di categoria, alle associazioni operanti nel campo ambientale, ecc. apposite informative sulle politiche e le procedure adottate sulla base del Modello, mediante idonea diffusione.

Ai fini di un'adeguata attività informativa, i soggetti dell'Ente competenti, in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza, provvederanno a curare la diffusione del

contenuto del Modello ai predetti soggetti mediante pubblicazione della parte generale del Modello sul sito internet di Bar.S.A. S.p.A.

I soggetti destinatari possono essere invitati a rilasciare, a cura della funzione interessata, una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la conoscenza del contenuto del Codice Etico e del Modello (Parte Generale e Parte Speciale) dell'Ente, nonché l'impegno ad osservarne le prescrizioni, e a non tenere condotte che possano esporre l'Ente alla responsabilità da reato di cui al D. Lgs. n. 231/01.

2.2.7.2 I flussi informativi che coinvolgono l'Organismo di Vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello a cui l'OdV è istituzionalmente preposto, nonché l'accertamento di eventuali situazioni, in presenza delle quali può essere possibile il verificarsi dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza, da parte dei soggetti interessati, tutte le informazioni utili a tale scopo, tra cui a titolo esemplificativo, quelle relative:

- alle risultanze delle procedure di verifica e di controllo, dalle quali emergano criticità, in sede di attuazione del Modello;
- alle anomalie e alle atipicità riscontrate dalle funzioni dell'Ente;
- ai provvedimenti e/o alle informative della polizia giudiziaria o di qualsiasi altra autorità, da cui si evinca l'esistenza di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;

- alle comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi circostanza, che possa essere connessa ai fatti di reato di cui al Decreto (cfr. provvedimenti disciplinari nei confronti di Dipendenti);
- ad eventuali commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- ai procedimenti disciplinari svolti, alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati alla commissione di taluno dei reati di cui al decreto;
- alle notizie relative a cambiamenti dell’assetto organizzativo dell’Ente;
- a modifiche inerenti il sistema delle deleghe all’interno dell’Ente;
- alla realizzazione di operazioni significative o atipiche, nel cui contesto possono annidarsi ipotesi di rischio – reato;
- a mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio di taluno dei reati di cui al Decreto.

Per quanto attiene invece, alle eventuali comunicazioni del Collegio Sindacale, o comunque della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo, rispetto a carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio dell’Ente, queste devono essere portate direttamente a conoscenza, dell’Organismo di Vigilanza.

All’Organismo di Vigilanza devono essere altresì portate a conoscenza:

- le informazioni contenute nelle comunicazioni sociali;
 - i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, e del Collegio Sindacale;
-

- le attività intrattenute con la Pubblica Amministrazione (in particolare con le istituzioni comunali e provinciali);
- le eventuali erogazioni pubbliche di cui l’Ente dovesse essere beneficiario;
- le comunicazioni delle Autorità amministrative o fiscali, relative alle attività di verifica svolte sul bilancio, sulle comunicazioni tributarie, e agli esiti delle ispezioni effettuate presso l’Ente;
- qualsiasi altra informazione, in qualunque modo acquisita, relativa alla commissione dei reati previsti dal Decreto o a comportamenti in violazione delle prescrizioni del Modello.

Dovranno essere altresì assicurate le opportune procedure e strumenti di comunicazione (indirizzo e/o casella postale dedicata all’esclusivo accesso da parte dell’OdV), tali da consentire un agevole e tempestivo flusso informativo verso l’Organismo di Vigilanza, da parte dei soggetti che vengano in possesso delle notizie e delle circostanze sopra indicate, o relative alla commissione di reati o situazioni non conformi con le prescrizioni del Modello o del Codice Etico.

L’Organismo di Vigilanza verifica e assicura che le procedure di segnalazione delle suddette circostanze avvengano nel pieno anonimato, a tutela della riservatezza dei soggetti informatori, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell’Ente o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L’Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute, riferendo circa l’intero iter di verifica, nelle comunicazioni periodiche che è tenuto ad effettuare.

In ogni caso l’Organismo di Vigilanza ha accesso presso tutte le funzioni dell’Ente e, dunque, presso tutto il personale della stessa, – senza necessità di alcuna autorizzazione preventiva – al

fine di ottenere, ricevere e raccogliere le suddette informazioni e in generale ogni informazione o dato utile per lo svolgimento della propria attività.

2.2.8 Sistema disciplinare

L'implementazione di un efficace Sistema Disciplinare, quale parte integrante del Modello, idoneo a sanzionarne la mancata attuazione o la violazione delle prescrizioni in esso indicate, è condizione essenziale per garantire l'effettività del Modello stesso, secondo quanto prevede l'art. 6, comma 2, lettera e) del Decreto.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari costituisce la risposta afflittiva e general preventiva nei confronti del trasgressore da parte della *Governance* dell'Ente.

L'accertamento della responsabilità dell'autore delle violazioni avviene secondo modalità opportune ad assicurargli il contraddittorio, nel procedimento di verifica della responsabilità e di contestazione della sanzione.

Il sistema disciplinare adottato costituisce l'esito applicativo delle eventuali criticità riscontrate nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e monitoraggio da parte degli organi interni ed esterni all'Ente.

Le sanzioni possono essere irrogate quando, in riferimento alla violazione delle regole comportamentali disposte dal modello e/o dal Codice Etico, sia stata accertata la colpevolezza del soggetto responsabile, indipendentemente dalla verifica della stessa nelle opportune sedi giurisdizionali, attraverso la procedura di accertamento delle predette condotte che esso prevede.

In particolare, ai fini dell'applicazione delle rispettive sanzioni, sono rilevanti le condotte di violazione e di elusione delle regole comportamentali disposte dal modello e/o dal Codice Etico, nonché le volontarie elusioni delle stesse e le applicazioni colpose imperfette.

Il Sistema disciplinare adottato dall'Ente prevede, altresì, un'apposita procedura di irrogazione delle sanzioni applicabili, individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione e in generale a vigilare sulla osservanza, l'applicazione e l'aggiornamento del Sistema Disciplinare, anche in riferimento agli organi dirigenziali dell'Ente.

2.2.9 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

In attuazione della “normativa quadro” in materia di Anticorruzione, la CIVIT, con Deliberazione 72/2013, del 13 settembre 2013, ha approvato il “Piano nazionale Anticorruzione” (“P.N.A.”), predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica.

Con il “Piano nazionale Anticorruzione” è stato definito un quadro unitario e strategico di programmazione delle attività finalizzate a prevenire e contrastare la Corruzione nel Settore della Pubblica Amministrazione “allargato” e pone le premesse perché le Amministrazioni possano predisporre gli strumenti previsti dalla Legge 190/2012.

Il “P.N.A.” e quanto in esso contenuto è rivolto anche “agli Enti di diritto privato in controllo pubblico, alle Società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari...” e pertanto applicabile alla Bar.S.A. S.p.A., attualmente controllata al 100% dall'ente Comune di Barletta.

In ottemperanza alle disposizioni normative finalizzate alla prevenzione della corruzione, la Bar.S.A. S.p.A. si è dotata di un proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione che, allegato al presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ne costituisce parte integrante; in particolare, della parte speciale relativa ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

3. Il Modello di *Governance* ed il Sistema Organizzativo

3.1 Il Modello di *Governance* di Bar.S.A. S.p.A.

Il sistema di *Corporate Governance* di Bar.S.A. S.p.A. risulta, attualmente composto dai seguenti organi:

Assemblea dei soci

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, spetta all'assemblea ordinaria dei soci la formulazione degli indirizzi e la programmazione sulla gestione della società. L'assemblea ordinaria dei soci infatti:

1. approva il bilancio;
2. nomina l'Amministratore Unico ovvero gli Amministratori, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, i Sindaci, il Presidente del Collegio Sindacale ed il soggetto al quale è demandato il controllo contabile, determinandone contemporaneamente il compenso;
3. delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

4. approva i progetti industriali, le linee strategiche ed ogni altro elemento pianificatorio finalizzato ad orientare la gestione della Società in un orizzonte temporale di lungo termine;
5. approva, nell'ambito delle scelte di cui al punto precedente, gli indirizzi generali per la determinazione delle tariffe e dei prezzi di vendita dei servizi;
6. delibera su altri oggetti sottoposti al suo esame dall'Organo di Amministrazione, ed in particolare esprime preventivamente pareri sull'assunzione di nuove attività o servizi o sulla dismissione di attività o servizi già esercitati, ferme restando le proprie competenze in caso di modificazione dell'attività dell'oggetto sociale;
7. approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
8. delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge.

L'Assemblea approva gli indirizzi ai quali l'Organo di Amministrazione deve attenersi nel delegare all'occorrenza, in tutto o in parte le proprie attribuzioni o nel conferire procure speciali.

L'Assemblea può altresì essere chiamata dall'Organo di Amministrazione ad esprimere pareri su partecipazioni in altre società, su rilevanti spese che impegnino la società per più esercizi, su acquisti ed alienazioni immobiliari e di impianti.

Assemblee speciali

Ai sensi dell'art. 2365, comma 1, del Codice Civile, l'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione può, ai sensi di Statuto, rivestire la forma di Amministratore Unico (di norma) oppure di Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto di 5 membri, Presidente, vice Presidente e tre consiglieri. L'organo amministrativo, nel rispetto degli indirizzi di Assemblea, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e può compiere tutti gli atti che ritenga necessari ed opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, ad esclusione di quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo Statuto. Il Consiglio d'Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuno dei suoi membri o ad uno o più dei suoi membri, determinando limiti della delega nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2381, commi da 3 a 6 del Codice Civile.

L'Organo Amministrativo può altresì deliberare il conferimento di procure speciali ad uno o più dei suoi membri, a dipendenti o a terzi, previa comunicazione al socio pubblico.

Esso non può in ogni caso delegare:

1. le attribuzioni ed i poteri indicati all'art. 2381, comma 4 del Codice Civile;
2. l'approvazione dei documenti che ai sensi dell'art. 14 il Consiglio di Amministrazione deve o intende sottoporre all'Assemblea;
3. l'approvazione degli indirizzi generali della gestione e dei relativi piani operativi;
4. l'acquisizione e la cessione di partecipazioni in altre imprese o Enti di qualsiasi tipo e sotto qualunque forma;

5. la designazione dei nominativi di competenza della società negli organi sociali delle società controllate, collegate o partecipate;
6. la prestazione di garanzie e l'accensione di passività di importo superiore ad Euro 103.291,38 per singolo atto;
7. la definizione e l'avvio di politiche di alienazione a qualsiasi titolo di beni immobili e la costituzione di garanzie ipotecarie;
8. l'acquisto o la cessione di aziende o di rami d'azienda;
9. l'istituzione di filiali, agenzie, succursali e uffici di rappresentanza.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione è eletto dall'Assemblea dei Soci, con votazione a parte e precedente rispetto a quella degli altri componenti il Consiglio d'Amministrazione. Compete al Presidente la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi, la firma sociale, la rappresentanza negoziale e la rappresentanza processuale.

Compete altresì al Presidente convocare il Consiglio d'Amministrazione, dirigerne i lavori e controllare che il segretario rediga i verbali delle riunioni e delle deliberazioni nel più rigoroso rispetto delle regole formali e sostanziali.

Compete in ogni caso al Presidente:

1. predisporre tutti gli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione;
2. dare attuazione a quanto deciso dal Consiglio d'Amministrazione sia con deliberazioni sia con altri atti di indirizzo, di programmazione e di gestione comunque

denominati, assicurando che l'attuazione risponda pienamente allo spirito ed agli intendimenti che hanno guidato il Consiglio medesimo nell'adottare tali atti.

Direttore Generale

L'art. 23 dello Statuto Sociale prevede la possibilità che la Società nomini un Direttore Generale, al quale compete la gestione operativa dell'azienda. Il Direttore Generale è collocato in posizione di supremazia gerarchica nei confronti di tutti i dipendenti. Il Direttore Generale opera sulla base degli indirizzi forniti dall'Organo Amministrativo e risponde ad esso in merito alle azioni intraprese. Il Direttore Generale partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione, se nominato, fatta eccezione per le riunioni nelle quali è posto all'ordine del giorno la discussione di argomenti rispetto ai quali sussiste conflitto di interessi tra la Società ed il Direttore Generale. Il Direttore Generale può essere destinatario di deleghe, procure speciali per singoli atti o per categorie di atti da parte del Presidente ovvero dell'Amministratore Unico.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea nelle forme di legge. Con il medesimo atto l'Assemblea nomina, fra i tre sindaci, il Presidente.

I membri del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile e non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previsti dall'art. 2399 del Codice Civile.

I sindaci durano in carica tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine, ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Il Collegio Sindacale esercita le proprie funzioni in ottemperanza e con i poteri previsti dagli artt. 2403 e seguenti del c.c. ed esercita altresì il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 bis c.c.

3.2 Struttura Organizzativa della Bar.S.A. S.p.A.

La struttura organizzativa della Ente è orientata a garantire, da un lato, la separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo, dall'altro, la massima efficienza possibile. A tale proposito, Bar.S.A. S.p.A., si è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, procedure, ordini di servizio, etc.) improntati ai principi generali di:

- conoscibilità dei processi e di coloro che vi operano all'interno dell'Ente;
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con la completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri.

Conseguentemente, le procedure e le prassi attualmente in essere sono improntate ai seguenti criteri:

- la separazione di funzioni, all'interno di ciascun processo, per cui l'impulso decisionale, l'effettuazione, la conclusione ed il controllo di ogni operazione devono essere attribuiti a soggetti diversi. Il principio della separazione delle funzioni

consente la chiara attribuzione delle responsabilità e dei poteri di rappresentanza, nel rispetto delle linee gerarchiche;

- la documentazione di ciascun passaggio rilevante del processo: il principio assume un ruolo fondamentale nel caso di transazioni e operazioni economiche, al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che chiariscano le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione, ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa;
- adeguati livelli di formalizzazione ed informazione;
- la costituzione di un sistema chiaro di deleghe e procure.

La valutazione preliminare dell'assetto organizzativo dell'Ente è stata effettuata mediante l'analisi delle informazioni contenute in una specifica *check-list* conoscitiva composta da circa 50 quesiti e della documentazione ad essa allegata (Organigramma, procedure organizzative, DPS, ordini di servizio).

In particolare, la valutazione dell'assetto organizzativo dell'Ente è stata basata sull'Organigramma aziendale attualmente vigente.

La struttura organizzativa, attualmente retta e coordinata dall'Amministratore Unico, le cui attribuzioni sono definite dallo Statuto, è stata descritta in un organigramma suddiviso in 5 aree, come allegato al presente Modello, ciascuna delle quali è retta da un responsabile:

- Area Amministrativa;
- Area Tecnica;
- Area Risorse Umane e Personale;
- Area Qualità e Sicurezza;
- Area Acquisti.

3.3 Descrizione delle deleghe e individuazione dei soggetti ‘apicali’ e ‘subalterni’

Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza, i poteri di firma ed i limiti di spesa assegnati ai titolari di deleghe e procure all’interno dell’Ente devono essere individuati e fissati in modo coerente con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura nei limiti di quanto strettamente necessario all’espletamento dei compiti e delle mansioni oggetto di delega.

Tutti coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i terzi in genere, per conto di Bar.S.A. S.p.A., devono essere dotati di delega formale.

Le deleghe devono associare il potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell’organigramma; esse devono essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi.

Ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivocabile i poteri del delegato ed il soggetto (organo ed individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente; il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

Nell’ambito dell’organigramma di Bar.S.A. S.p.A. e del sistema di deleghe e procure in essere, i *soggetti apicali* individuati risultano i seguenti:

- Responsabile Area Amministrativa;
- Responsabile Area Affari Generali, Risorse Umane e Personale;
- Responsabile Area Qualità e Sicurezza;
- Responsabile Area Acquisti.

Il sistema di deleghe e poteri vigente al 30 novembre 2016 è allegato al Modello.

4. Identificazione delle aree dell'Ente a rischio reato (*Risk Assessment*) e verifica dei sistemi di controllo esistenti (*Gap Analysis*)

4.1 *Risk Assessment e Gap Analysis*

Il *management* dell'Ente, costituito dai Responsabili delle aree sopra richiamati, nonché alcuni loro Collaboratori, sono stati coinvolti, sulla scorta delle *job description* e delle informazioni acquisite, nell'analisi della struttura organizzativa, dalla cui elaborazione sono state identificate le macro – aree a rischio, nell'ambito delle quali è possibile ipotizzare l'eventuale commissione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

L'analisi delle situazioni di rischio esistenti, sono state condotte considerando l'assetto organizzativo e procedurale della Bar.S.A. S.p.A., alla data di redazione del Modello e revisionate in occasione delle attività di aggiornamento; in particolare le macro-aree ed i processi a rischio, sono stati analizzati nel dettaglio, in riferimento al fattore di rischio potenziale, dato ogni singolo reato presupposto della responsabilità dell'Ente.

Da ciò, si è potuto evincere che le fattispecie di reato, di cui al D.lgs. n. 231/2001, rilevanti per la Bar.S.A. S.p.A. sono le seguenti:

- **Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);**
- **Reati societari (art. 25ter);**
- **Reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (art. 25septies);**
- **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25octies);**

- **Reati Ambientali (art. 25undecies).**

Le macro-aree di rischio individuate sono le seguenti:

- Amministrazione Finanza e Controllo;
- Prestazione di servizi;
- Acquisti e Appalti;
- Amministratore Unico;
- Salute e Sicurezza sul lavoro;
- Risorse Umane;
- Gestione Riscossione Tributi Minori;
- Rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Gestione dei Rifiuti.

Individuate le aree a rischio reato e, all'interno delle stesse, le attività e le funzioni dell'Ente maggiormente sensibili, sono state evidenziate le possibili modalità di realizzazione dei reati presupposto della responsabilità dell'Ente, unitamente, per le aree oggetto di analisi, alla esplicitazione dei più significativi fattori di rischio che possono favorire il verificarsi delle modalità di realizzazione dei reati, nonché dei controlli tesi a mitigare i suddetti fattori di rischio (*cd. Risk Assessment*).

In particolare, l'attività di individuazione e censimento delle aree/processi/sotto-processi sensibili si è articolata in una serie di fasi successive. La prima è quella di c.d. *Process Assessment*, ossia di analisi delle attività e dei processi delle singole aree dell'Ente, condotta in sede di prima implementazione del Modello mediante l'esame dei risultati dei questionari di autovalutazione, sottoposti, in maniera guidata, ai Responsabili delle funzioni dell'Ente (c.d. "soggetti apicali") identificati tramite

l'analisi dell'assetto organizzativo. Il questionario puntava ad evidenziare, facendo specifico riferimento alla posizione assegnata e alle mansioni svolte, sia le eventuali lacune e/o carenze organizzative che il soggetto percepisca nell'ambito delle propria attività, sia le relazioni che intrattiene con colleghi in posizioni omogenee, nonché con i massimi vertici aziendali.

La fase successiva è stata quella di c.d. *Risk Assessment*, ossia di verifica e abbinamento di ciascuna macro-categoria di reati presupposto (e dei singoli reati tipici in essa ricompresi) allo specifico processo gestito dalla singola Area dell'Ente.

Ai fini della elaborazione di un efficace ed effettivo *Compliance program* idoneo all'ottenimento del beneficio giudiziale dell'esimente da responsabilità dell'Ente, sono stati presi in considerazione i soli comportamenti attivi od omissivi idonei alla realizzazione delle specifiche fattispecie sostanzianti in un reato tipico ex D. Lgs. 231/01; alcuni comportamenti prodromici o strumentali, accessori o eventuali non idonei *ex se* alla consumazione (o al suo tentativo) del reato tipico sono stati comunque valutati, sebbene non assumano il rilievo di specifico rischio-reato.

I singoli reati sono stati censiti e mappati con riguardo alle funzioni espletate dalle specifiche Aree dell'Ente ed, in esse, con riguardo al peculiare macro-processo o singolo processo individuato. Tale rischiosità risulta valutata con riferimento temporale alla data di effettuazione dell'identificazione delle aree a rischio.

In particolare si è ritenuto opportuno prendere in considerazione, nell'ambito del Modello stesso, i rischi relativi alla commissione di tutte le fattispecie di reato richiamate dal Legislatore, alla data di effettuazione dell'identificazione delle aree a rischio.

Tale decisione è stata dettata essenzialmente da due ragioni:

- da un lato, si ritiene non possano esistere settori di attività dell'Ente in cui il rischio di commissione di un qualsiasi reato richiamato dal D. Lgs. 231/01 possa essere astrattamente ritenuto inesistente, sebbene la sua consumazione nella realtà dell'Ente sembri difficilmente ipotizzabile;
- dall'altro, l'Ente è convinto dell'opportunità di esprimere principi comportamentali volti a stigmatizzare tutte le condotte criminose, anche virtualmente realizzabili nel proprio ambito imprenditoriale, dando così prova tangibile della riprovazione nei confronti di chiunque dovesse porre in essere simili attività.

L'enunciazione di regole di condotta e il rinvio all'osservanza del Codice Etico che, giova ricordarlo, è da ritenere a ogni effetto parte integrante del Modello, sono finalizzati a diffondere l'etica d'impresa di cui la Bar.S.A. S.p.A. è portatrice, anche alla luce delle considerazioni precedentemente svolte.

Con riferimento alla verifica dei sistemi di controllo esistenti, in sede di mappatura delle Aree dell'Ente e di censimento dei rischi-reato concretamente rilevati, per ciascuna *macro area sensibile*, è stata verificata l'esistenza e la funzionalità, in chiave preventiva ex D.lgs. 231/2001, di eventuali sistemi di *Risk control* interno già vigenti all'interno dell'Ente, sebbene preordinati a diversa funzionalità e finalità (c.d. *Gap Analysis*).

Gli *output* risultanti dalle attività di identificazione delle aree a rischio e dalla *Gap Analysis* si sono articolati in una serie di documenti, costituenti gli elementi su cui costruire il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Bar.S.A. S.p.A.

5. Comunicazione e Formazione

5.1 Diffusione del Modello

Bar.S.A. S.p.A. promuove la più ampia divulgazione, all'interno e all'esterno della struttura, dei principi e delle previsioni contenuti nel Modello e nei Protocolli ad esso connessi.

Il Modello è comunicato formalmente a tutti i soggetti apicali (inclusi Amministratore Unico, i Consiglieri ove nominati, i Sindaci ed i Revisori ove nominati e diversi dai Sindaci) ed al Personale dell'Ente mediante consegna di copia integrale, anche su supporto informatico o in via telematica, nonché mediante pubblicazione sulla rete intranet della società ed affissione in luogo accessibile a tutti. Per i soggetti esterni all'Ente destinatari del Modello e del Codice Etico, secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 2.2.4 sono previste apposite forme di comunicazione del Modello e del Codice Etico. I contratti che regolano i rapporti con tali soggetti, devono prevedere chiare responsabilità in merito al rispetto delle politiche dell'Ente e in particolare al suo Codice Etico e del presente Modello.

Della eseguita consegna e dell'impegno da parte dei Destinatari al rispetto delle regole ivi previste viene conservata traccia documentale agli atti dell'OdV.

Per i Terzi Destinatari tenuti al rispetto del Modello, lo stesso è reso disponibile sul sito internet della Bar.S.A. S.p.A.

Sotto tale ultimo aspetto, al fine di formalizzare l'impegno al rispetto dei principi del Modello nonché dei Protocolli ad esso connessi da parte di Terzi Destinatari, è previsto

l'inserimento nel contratto di riferimento di una apposita clausola, ovvero, per i contratti già in essere, la sottoscrizione di una specifica pattuizione integrativa, in tal senso.

L'OdV promuove, anche mediante la predisposizione di appositi piani, e monitora tutte le ulteriori attività di informazione che dovesse ritenere necessarie o opportune.

Il coinvolgimento dei soggetti interessati è assicurato anche mediante la loro consultazione preventiva in occasione di apposite riunioni periodiche.

5.2 Formazione e addestramento sul Modello e sui Protocolli etico-organizzativi

In aggiunta alle attività connesse alla Informazione dei Destinatari, l'OdV ha il compito di curarne la periodica e costante formazione, ovvero di promuovere e monitorare l'implementazione, da parte dell'Ente, delle iniziative volte a favorire una conoscenza ed una consapevolezza adeguate del Modello e dei Protocolli ad esso connessi, al fine di incrementare la cultura etica all'interno della società.

In particolare, è previsto che i principi del Modello, ed in particolare quelli del Codice Etico, che ne è parte integrante, siano illustrati ai destinatari, attraverso apposite attività formative (ad es., corsi, seminari, questionari, ecc.), a cui è posto obbligo di partecipazione e le cui modalità di esecuzione sono pianificate dall'OdV mediante predisposizione di specifici Piani implementati dalla società.

I corsi e le altre iniziative di formazione sui principi del Modello sono, peraltro, differenziati in base al ruolo ed alla responsabilità delle risorse interessate, ovvero mediante la previsione di una formazione più intensa e caratterizzata da un più elevato grado di approfondimento per i soggetti qualificabili come "apicali" alla stregua del

Decreto, nonché per quelli operanti nelle aree qualificabili come “a rischio” ai sensi del Modello.

La Società promuove, inoltre, la formazione e l’addestramento dei Destinatari del Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, al fine di assicurare un’adeguata consapevolezza circa l’importanza sia della conformità delle azioni rispetto al Modello, sia delle possibili conseguenze connesse a violazioni dello stesso. A tali fini, è definito, documentato, implementato, monitorato ed aggiornato, da parte della Società, un programma di formazione ed addestramento periodici dei Destinatari del Modello.

In particolare, si prevede che la formazione e l’addestramento sono differenziati in base al posto di lavoro e alle mansioni affidate ai lavoratori, nonché erogati anche in occasione dell’assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansioni o dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro, di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.